**FEDERAZIONE RUSSA**

ACCORDI IN VIGORE:

* ACCORDO SULLA PROMOZIONE E SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI (firmato a Roma il 09.4.1996, in vigore dal 07.7.1997)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (firmata a Roma il 09.4.1996, in vigore dal 30.11.1998)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* DICHIARAZIONE DI INTENTI SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI (firmato a Roma il 01.8.2000, in vigore dal 01.8.2000)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

* PROTOCOLLO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 09.04.1996 (firmato a Lecce il 13.6.2009, in vigore dal 01.6.2012)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>

Le recenti vicende hanno determinato l’applicazione di talune restrizioni e sanzioni a livello UE nei confronti di cittadini russi che, pur esulando dallo specifico ambito della verifica delle condizioni di reciprocità ex art. 16 delle Preleggi, potrebbero incidere sui singoli casi concreti. Si rimette, pertanto, alla valutazione dell’operatore giuridico la verifica sull’applicabilità di tali eventuali limitazioni nel caso di specie.

Si osserva inoltre che, in base alle disposizioni di cui all’art. 5 ter, par. 1 del Regolamento UE n. 833/2014, è vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, […], se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100.000 Euro. Tali restrizioni non si applicano, peraltro, alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera. In merito alla verifica dell’assenza di misure restrittive a carico degli acquirenti e del venditore si può fare riferimento al sito:  <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>, ferma restando la necessità di consultare gli atti legali UE che compongono i regimi sanzionatori nei confronti della Federazione Russa (indicati sul medesimo sito internet).